

**Norme in materia di usi civici e proprietà collettive, di attuazione della l. 20.11.2017 n. 168 e di adeguamento ai principi della giurisprudenza costituzionale**

**Art. 1**

**Costituzione dei domini collettivi**

1. Le Università Agrarie, le Comunanze, le Partecipanze, le Consorzerie, le Regole, le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (cd. ASBUC), le Amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (cd. ASUC), comunque denominate, quali enti gestori dei beni collettivi, individuati ai sensi dell'art. 3, l. 20.11.2017 n. 168 (cd. Legge), sono trasformati in Domini Collettivi, dotati di personalità giuridica di diritto privato e di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, Legge.

2. È compito del Presidente in carica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convocare l'Assemblea degli aventi diritto al fine di presa d'atto della trasformazione dell'ente e della determinazione degli indirizzi per la redazione dello Statuto.

3. Entro i successivi trenta (n. 30) giorni, il Direttivo dell'ente, o altro organo amministrativo previsto dall'ente medesimo, predispone una bozza di Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Nei successivi venti giorni, l'Assemblea deve essere convocata per la nomina dei nuovi Amministratori, come determinati dallo Statuto approvato.

4. Gli organi dei Domini Collettivi durano in carica per 3 esercizi e sono rinnovabili per una volta. Alla scadenza del mandato è compito del Presidente convocare l'Assemblea entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

5. Il mancato rispetto di tutti i termini sopra previsti comporta la decadenza degli Amministratori e la nomina da parte del Prefetto di un Commissario.

**Art. 2**

**Costituzione dei domini collettivi per la gestione dei beni collettivi gestiti dal Comune**

1. In assenza dell'ente gestore dei beni collettivi come individuati ai sensi dell'art. 3, Legge, la gestione dei beni stessi è tenuta dal Comune ai sensi dell'art. 2, 4°co., Legge, in attesa della costituzione del Dominio Collettivo.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto, previo accertamento dei Comuni nei quali la gestione dei beni collettivi è svolta dallo stesso Comune, convoca gli elettori ai sensi della legge 17.4.1957 n. 278 per la costituzione dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico. Una volta costituita l'amministrazione separata, la stessa si trasforma in Dominio Collettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, della presente legge.

**Art. 3**

**Plurisoggettività del dominio collettivo**

1. Hanno diritto di far parte del Dominio Collettivo, salvo diversa disposizione degli antichi Statuti e consuetudini riconosciuti ai sensi dell'art. 3, l. n. 97/1994, i residenti dei Comuni e delle Frazioni che ne facciano espressa domanda nei termini indicati dal rispettivo Statuto, manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gestione collettiva.

2. Gli usi civici, eventualmente riconosciuti a tutti i membri della comunità di abitanti, a prescindere dall'effettiva partecipazione al Dominio Collettivo, sono confermati.

#### **Art. 4**

##### **Competenza degli enti gestori**

1. I provvedimenti adottati dagli enti gestori dei beni collettivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b ) n. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994 n. 97 diventano esecutivi con la pubblicazione nell'Albo dell'ente gestore, senza bisogno di ulteriori approvazioni. In conseguenza è abrogato l'art. 3, 7° comma, penultima proposizione della Legge.

#### **Art. 5**

##### **Trasferimento dei beni privati sui quali permane l'esercizio di usi civici non ancora liquidati**

1. All'art. 3, 3°co., Legge è aggiunta in fine la seguente proposizione: *“Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 lettera d), ferma restando la destinazione dei beni stessi all'esercizio dei diritti di uso civico, nonché la natura di beni di interesse paesaggistico, possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi”*.

#### **Art. 6**

##### **Attuazione dell'art. 3 comma 8 bis e 8 ter della Legge**

1. A seguito delle operazioni di trasferimento o di permuta di cui all'art. 3 comma 8 bis e 8 ter della legge, il compendio immobiliare, sclassificato per effetto dal trasferimento della permuta, del trasferimento o della permuta entra a far parte del patrimonio disponibile dell'ente proprietario della porzione di terreno sulla quale sono stati trasferiti i diritti collettivi. Singole porzioni di detto compendio, acquistate con atti regolarmente registrati, in conseguenza dell'avvenuta sclassificazione, sono convalidati. Le porzioni facenti parte del compendio immobiliare sclassificato che non risultano oggetto di atti di acquisto regolarmente registrati, possono essere alienate dall'ente proprietario nelle forme di legge a coloro che ne detengono il possesso.

#### **Art. 7**

##### **Potestà legislativa in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico**

1. La disciplina legislativa delle proprietà collettive e degli usi civici è di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2°co., lett. l), ordinamento civile, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2018, n. 228/2021, n. 236/2022 e dall'art. 117, 2° co., lett. s) tutela dell'ambiente, Cost..

2. In conseguenza, è di competenza esclusiva dello Stato la disciplina relativa alla autorizzazione delle alienazioni, dei mutamenti di destinazione; delle legittimazioni; alla liquidazione di usi civici su terre private mediante concessione ai sensi degli artt. 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927 n. 1766; alle eventuali sclassificazioni di beni che abbiano perduto irreversibilmente l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale nei casi previsti dalla legge; allo

scioglimento delle promiscuità; alle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e alle altre funzioni previste dalla legge.

## **Art. 8**

### **Funzioni amministrative in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico**

1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dalle Regioni secondo le disposizioni della legge dello Stato.

2. L'autorizzazione al mutamento di destinazione di singole porzioni di beni collettivi, è rilasciata sulla base di parere favorevole dell'ente gestore che ne dimostri l'utilità per la comunità titolare dei beni che ne sono oggetto.

3. L'autorizzazione alla alienazione di singole porzioni di beni collettivi, può essere rilasciata in casi del tutto eccezionali a fronte di un preminente interesse pubblico che renda necessario il trasferimento del bene, sulla base di parere favorevole dell'ente gestore. In nessun caso può essere autorizzata l'alienazione di singole porzioni di beni collettivi, se attraverso il mutamento di destinazione può essere soddisfatto l'interesse pubblico preminente per il quale l'autorizzazione è richiesta.